

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

### RESOCONTO STENOGRAFICO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2002-2004 (n. 700-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

**Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2002 (Tabella 4)**

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2002) (n. 699-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

*IN SEDE CONSULTIVA*

## I N D I C E

## GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2001

**(700-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

**(Tabella 4)** Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2002

**(699-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto. Rapporto favorevole alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento)

PRESIDENTE:

– ZANOLETTI (CCD-CDU:BF), relatore sulla tabella 4 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria . . . . . Pag. 3, 20, 21

* BATTAFARANO (DS-U) . . . . .	10, 21
DEMASI (AN) . . . . .	21
MORRA (FI) . . . . .	21
PETERLINI (Aut) . . . . .	21
TOFANI (AN) . . . . .	17
* TREU (Mar-DL-U) . . . . .	13
VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali . . . . .	17, 21
VIVIANI (DS-U) . . . . .	15

N.B. L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

N.B: Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU:Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2001

**Presidenza del presidente ZANOLETTI**

*I lavori hanno inizio alle ore 15,15.*

**(700-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

**(Tabella 4)** Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2002

**(699-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame congiunto. Rapporto favorevole alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento)

PRESIDENTE, *relatore sulla tabella 4 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria*. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004» – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2002 (Tabella 4) e «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che in questa sede l'esame in Commissione deve limitarsi alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo della tabella 4 del bilancio – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – e alle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

Riferisco alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati alla tabella 4 e alle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

All'articolo 9 del disegno di legge finanziaria, il comma 15, introdotto dalla Camera, reca alcune modifiche all'articolo 1 della legge n. 383 del 18 ottobre 2001, concernente «Primi interventi per il rilancio dell'economia».

La modifica introdotta alla lettera *a*) differisce ulteriormente al 30 giugno 2002 il termine stabilito al 28 febbraio 2002 per la presentazione della dichiarazione di emersione.

La modifica disposta nella lettera *b*) e la prima delle modifiche disposte nella lettera *e*) riguardano la sostituzione dell'espressione «per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, e per i due periodi successivi» con l'espressione «periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e per i due periodi successivi». Tale sostituzione è la necessaria conseguenza dello spostamento del termine entro il quale presentare la citata dichiarazione, dal 30 novembre 2001 al 30 giugno 2002, al fine di lasciare inalterato, quale triennio di riferimento, il periodo 2001-2003. In caso contrario, il periodo di riferimento per godere delle agevolazioni contributive e fiscali sarebbe esteso, per coloro che presentano la dichiarazione nel 2002, fino al 2004.

La modifica disposta nella lettera *c*) ha la stessa finalità indicata nel punto precedente. Essa, infatti, intende chiarire che, anche nel caso di presentazione della dichiarazione di emersione nel 2002, l'incremento dell'imponibile dichiarato deve essere valutato con riferimento all'imponibile dichiarato nell'anno di imposta che precede il 2001. Inoltre, l'imposta sostitutiva dovuta sulla quota di incremento di imponibile fiscale dell'impresa o del titolare di reddito di lavoro autonomo, rispetto a quello dichiarato per il periodo di imposta precedente, è, appunto, sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG (con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile) e non più dell'IRAP, come previsto dalle disposizioni contenute nella lettera *a*), primo periodo, del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001. Il nuovo testo della testè citata lettera *a*), introdotto dalla lettera *c*) in esame, precisa che L'IRAP non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato.

La modifica introdotta con la lettera *d*) prevede la riformulazione dell'attuale comma *2-bis* dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, il cui contenuto viene trasfuso, integrato, in un comma *2-ter* introdotto dalla successiva lettera *e*) del comma 15 in esame. Il nuovo comma *2-bis* stabilisce che la contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta (in relazione alle misure agevolative fiscali e contributive previste dalle già citate lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 383 del 2001) possono essere versate in un'unica soluzione entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero in ventiquattro rate mensili, maggiorate degli interessi legali, a partire dal predetto termine.

Una seconda modifica prevista nella lettera *e*) è diretta ad ampliare l'ambito di esenzione dalle sanzioni, previsto nel comma *2-bis* del citato articolo 1, per l'anno 2001 a favore dei soggetti che presentano la dichiarazione di emersione. In particolare, nella nuova formulazione, viene meglio specificato l'ambito di esclusione dell'applicazione delle sanzioni ai fini IVA, che riguarda le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività. Le predette sanzioni

e gli interessi non si applicano se il pagamento delle imposte è effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alle relative dichiarazioni. Inoltre, viene precisato che per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 non si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, né quelle previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.

Infine, per quanto riguarda il piano straordinario di accertamento mirato al contrasto dell'economia sommersa, di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, la modifica introdotta dalla lettera f) posticipa l'inizio della operatività dal 1° gennaio al 1° settembre 2002.

La Camera ha poi introdotto l'articolo 30 (Attività di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali), nel quale si dispone che il Ministero del lavoro si avvalga della società Italia Lavoro per la promozione e la gestione di interventi nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego. A tali fini, il medesimo Ministero assegna direttamente alla società, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse.

La Camera ha operato una revisione integrale dell'articolo 38, ex articolo 29 approvato dal Senato, riguardante l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati. Nella nuova versione, i commi da 1 a 6 concernono, con una riformulazione complessiva rispetto al precedente testo, l'aumento della misura dei trattamenti pensionistici «in favore di soggetti disagiati», materia che costituiva l'oggetto esclusivo della precedente versione dell'articolo; i successivi commi da 7 a 10 pongono una normativa transitoria su alcune fattispecie di godimento indebito di prestazioni previdenziali.

La formulazione attuale dei commi da 1 a 6 prevede in via diretta l'elevamento fino a 516,46 euro mensili – cioè, fino ad un milione di lire – del «reddito proprio complessivo» dei «soggetti disagiati», mentre quella originaria demandava – per l'incremento suddetto, che era ivi relativo alla prestazione e non al reddito, e per le relative condizioni – a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

I commi 1 e 2 della nuova versione dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'incremento, fino al conseguimento di un reddito proprio complessivo pari a 516,46 euro mensili (un milione di lire), per tredici mensilità, delle maggiorazioni e degli aumenti relativi alle pensioni minime, agli assegni sociali e alle pensioni sociali, nonché delle pensioni e degli assegni sociali erogati dall'INPS in sostituzione della pensione o dell'assegno di invalidità civile e dei trattamenti pensionistici propri dei ciechi civili. Il beneficio si applica in favore dei soli soggetti di età pari o superiore a 70 anni, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi 3 e 4, e i requisiti di reddito sono disciplinati dai commi 5 e 6.

La nuova versione dei commi 1 e 2 risolve alcuni dubbi che il precedente testo dell'articolo poneva. In particolare, essa definisce che l'incremento concerne sia i trattamenti di natura previdenziale che quelli as-

sistenziali; incremento che riguarda – nell'ambito dei trattamenti di natura previdenziale – tutti i regimi pensionistici obbligatori di base relativi ai lavoratori dipendenti, nonché agli autonomi iscritti all'INPS.

Si ricorda inoltre che le maggiorazioni sociali di trattamenti pensionistici minimi non rientrano nella base imponibile ai fini IRPEF ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 e, di conseguenza, è escluso dalla base imponibile anche l'incremento in esame della maggiorazione.

Riguardo all'incremento per i trattamenti pensionistici e previdenziali in senso stretto, il comma 3 dell'articolo 38, sempre della nuova versione, prevede che il requisito anagrafico dei settant'anni sia ridotto, sino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni quinquennio di contribuzione. A tali fini, il quinquennio sussiste in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del medesimo. Ai sensi del comma 4, il medesimo requisito anagrafico dei settant'anni è ridotto di dieci anni in favore degli invalidi civili totali; dei sordomuti; dei ciechi civili assoluti; degli inabili totali al lavoro.

Il comma 5 prevede che l'incremento in esame sia riconosciuto alla condizione che il beneficiario non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ai 6.713,98 euro (circa 13.000.080 lire) ovvero che il reddito annuo cumulato con quello del coniuge, tranne i casi di effettiva e legale separazione, non sia pari o superiore alla somma del suddetto valore di 6.713,98 euro e dell'importo annuo dell'assegno sociale, quest'ultimo pari nel 2001 a 8.575.450 lire (pertanto il totale dovrebbe essere di circa 21.600.000 lire). L'incremento trova eventualmente applicazione in misura parziale, fino a concorrenza di uno dei limiti di reddito, personale o coniugale.

Il comma 6 specifica che non viene considerato, ai fini dei computi di cui al precedente comma 5, il reddito della casa di abitazione.

I commi dal 7 al 10 dell'articolo 38 ineriscono una normativa transitoria per alcune fattispecie di godimento indebito di prestazioni previdenziali o delle relative quote corrisposte dall'INPS. La disciplina transitoria in esame è stata – come detto – inserita dalla Camera dei deputati; essa stabilisce disposizioni più favorevoli rispetto a quelle della normativa ordinaria, che resta valida a regime.

In particolare, il comma 7 dispone che per le somme indebitamente corrisposte dall'INPS per periodi anteriori al 1° gennaio 2001 – e relative ad alcuni trattamenti – non si faccia luogo al recupero nel caso in cui i soggetti abbiano posseduto un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000 pari o inferiore a 8.263,31 euro (16 milioni di lire). Qualora il medesimo reddito risulti superiore, il divieto di recupero opera nei limiti di un quarto delle somme indebitamente percepite secondo quanto previsto al comma 8. Riguardo alle tipologie dei trattamenti interessati, il comma 7 fa riferimento alle prestazioni pensionistiche e ai trattamenti di famiglia, nonché alle quote dei medesimi.

Il comma 9 dispone che il recupero delle somme eccedenti il limite del quarto di cui al comma 8 sia effettuato mediante trattenuta diretta sulla

pensione in misura non superiore ad un quinto. L'eventuale importo residuo è ripetuto con le stesse modalità, ratealmente e senza interessi, entro ventiquattro mesi. Quest'ultimo periodo è prolungato – dall'INPS – qualora, in base ad esso, le ritenute mensili superino la misura del quinto.

Il primo periodo del comma 10 esclude l'applicazione dei precedenti commi da 7 a 9 nel caso in cui sia stato riconosciuto il dolo del soggetto. Il secondo periodo specifica che il recupero delle somme eccedenti il limite del quarto di cui al comma 8, non si estende agli eredi del pensionato. Fa sempre eccezione l'ipotesi di dolo da parte di quest'ultimo, nel qual caso gli eredi sono assoggettati al recupero pieno.

I commi da 7 a 10 in esame sono stati inseriti senza compensazione finanziaria; al riguardo la relazione tecnica del relativo emendamento governativo osserva che le operazioni di verifica sui redditi dei pensionati si sono concluse nel corso del 2001 e i loro risultati non sono ancora stati presi in considerazione nelle previsioni delle entrate dell'INPS.

Si ricorda inoltre che il comma 55, dell'articolo 52 (Interventi vari), inserito dalla Camera dei deputati, disciplina l'utilizzo delle eventuali maggiori risorse derivanti dall'applicazione dei commi da 7 a 10 dell'articolo 38, attribuendo il 98 per cento delle medesime, sempre che siano relative agli anni 2002 e 2004, al Fondo per l'occupazione.

Il comma 3 dell'articolo 43, relativo alla riduzione del costo del lavoro, è stato aggiunto dalla Camera dei deputati. Esso dispone che l'articolo 69, comma 7, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, abbia efficacia retroattiva, a decorrere dal 26 novembre 1983. Il suddetto articolo 69, comma 7, esclude dall'ambito di applicazione del limite minimo di retribuzione settimanale ai fini dell'accredito dei contributi pensionistici di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 463, i lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne, soggetti alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, e successive modificazioni. Tale limite è pari al 40 per cento dell'importo del trattamento minimo pensionistico del regime generale INPS per i lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato; tale importo minimo è pari, per il 2001, a 738.900 lire. Si ricorda che i contributi relativi ai soggetti summenzionati sono calcolati sulla base della retribuzione convenzionale di cui all'articolo 10 della citata legge n. 250 del 13 marzo 1958. Il medesimo articolo 69, comma 7, conferma altresì per i suddetti soggetti l'esclusione, già vigente, dall'applicazione del limite minimo imponibile di retribuzione giornaliera ai fini di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali.

Il comma 3 dell'articolo 44, relativo agli sgravi per i nuovi assunti, è stato riformulato dalla Camera; nella nuova versione estende l'applicazione dello sgravio contributivo totale triennale per gli assunti a tempo indeterminato ad incremento dell'organico anche ai soggetti operanti in altri territori, nei limiti della disciplina degli aiuti *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. In base alla riformulazione operata dalla Camera, i territori interessati dall'estensione in esame sono le regioni Abruzzo e Molise, le sezioni circoscrizio-

nali del collocamento confinanti con le regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato ripercorrendo il dato provinciale secondo la definizione ISTAT rilevato per il 2000 sia superiore alla media nazionale risultata dalla medesima rilevazione. Le sezioni interessate dovrebbero essere quelle di Formia e di Cassino.

Riguardo alla summenzionata disciplina *de minimis*, si ricorda che il regolamento (CE) n. 69 del 2001 stabilisce che gli aiuti accordati ad una medesima impresa sono da ritenersi compatibili con il mercato comune e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità nel caso in cui il loro importo complessivo non superi 100.000 euro (circa 193,63 milioni di lire) in un periodo di tre anni.

In base all'ultimo periodo del comma 3 – periodo di cui la Camera ha operato una revisione esclusivamente formale –, l'agevolazione in esame è cumulabile con eventuali altri benefici, purché non venga superata la richiamata soglia di 100.000 euro nell'arco dei 3 anni.

Si ricorda, infine, che la citata disciplina *de minimis* non è applicabile ai settori dei trasporti, dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

All'articolo 52, i commi 46 e 47, recanti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, sono stati inseriti dalla Camera. Il comma 46 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, siano adottati alcuni interventi, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed entro il termine massimo del 31 dicembre 2002. Gli interventi – entro il limite di 418 miliardi di lire (circa 215,88 milioni di euro) a carico del Fondo per l'occupazione – possono riguardare, ai fini della realizzazione di programmi volti alla gestione di crisi occupazionali o al reimpiego dei lavoratori coinvolti in tali programmi: la proroga degli interventi di cassa integrazione straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche in deroga alle relative discipline; il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria a favore dei lavoratori di aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Ministero del lavoro 6 giugno 2001. La misura delle prestazioni oggetto dei suddetti interventi è ridotta del 20 per cento.

Il comma 47 riduce la quota del Fondo per l'occupazione destinata per il 2000 – ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, – all'erogazione di agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro.

L'importo della quota relativa al 2000 viene infatti ridotto da 200 a 10 miliardi di lire, uniformandolo così alla misura prevista per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Di conseguenza, l'importo eccedente di 190 miliardi per il 2000 resta utilizzabile per le altre destinazioni del Fondo per l'occupazione. A decorrere dal 2003, l'importo annuo della quota destinata



al fine suddetto è pari invece a 200 miliardi di lire. Si ricorda peraltro che le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono essere riportate in conto competenza in quelli successivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Il comma 55 dell'articolo 52, riguardante la destinazione di risorse al Fondo per l'occupazione, è stato inserito dalla Camera. Esso disciplina l'utilizzo delle eventuali maggiori risorse derivanti dall'applicazione dei commi da 7 a 10 del già ricordato articolo 38 (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati), attribuendo il 98 per cento delle medesime – sempre che siano relative agli anni 2002-2004 – al Fondo per l'occupazione. Non è peraltro definita una procedura per l'accertamento della sussistenza delle eventuali maggiori risorse.

All'articolo 52, il comma 58 – inserito dalla Camera – concernente il rifinanziamento di progetti di ristrutturazione degli enti gestori di attività formative, prevede uno stanziamento pari a 9 milioni di euro (circa 17,5 miliardi di lire) a carico del Fondo per l'occupazione per l'anno 2002, dei progetti, già finanziati per il 2001, di ristrutturazione degli enti di formazione professionale. Alla definizione delle modalità, dei termini e delle condizioni per il rifinanziamento dei progetti si provvede – in base al rinvio all'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disponibilità sono ripartite dal decreto su base regionale con riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per quelli intesi a conseguire i requisiti previsti per l'accREDITAMENTO delle strutture formative.

All'articolo 52, il comma 70, anch'esso inserito dalla Camera, riguarda l'ambito di applicazione dei contratti di solidarietà. Il primo periodo del medesimo proroga dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2002 il termine entro il quale le imprese non ricomprese nell'ambito ordinario di applicazione dei contratti di solidarietà possono stipulare tali contratti, beneficiando di analoghe agevolazioni. Tra le imprese oggetto di tale disciplina transitoria rientrano quasi tutte quelle artigiane e del terziario. Ai fini dell'applicazione della proroga, il secondo periodo del comma in esame stabilisce un limite di spesa, a carico del Fondo per l'occupazione.

L'articolo 52, comma 71 – inserito dalla Camera – prevede norme in favore di lavoratori socialmente utili relative ad appalti o concessioni. Esso proroga dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2002 l'applicazione delle norme di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, come modificati dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Tali disposizioni concernono i criteri e le modalità di alcuni appalti o concessioni da parte delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di creare le necessarie opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili.

Sempre all'articolo 52, il comma 72, concernente i piani per l'inserimento professionale, è stato inserito dalla Camera. Esso proroga dal 30

giugno 2001 al 31 dicembre 2002 il termine per i piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all'articolo 15 del decreto- legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994. In particolare, tali piani potranno essere avviati entro la suddetta data e concludersi entro il termine previsto dai piani stessi. La proroga è concessa nei limiti delle risorse finanziarie già impegnate per le medesime finalità entro il 2001.

Sempre all'articolo 52, il comma 88, relativo al finanziamento per i servizi per l'impiego, stanziato per il 2002 la somma di lire 51.645.690 euro pari a lire 100 miliardi, a valere sul Fondo per l'occupazione, al fine di assicurare lo sviluppo dei servizi per l'impiego e di garantire le funzioni previste dall'Accordo in materia di *standard* minimi di funzionamento dei predetti servizi, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 16 dicembre 1999.

L'articolo 72, inserito dalla Camera, dispone che, in conseguenza della riapertura, di cui al comma 1, dei termini per la concessione dell'indennizzo per la cessazione di attività commerciale previsto dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, limitatamente al periodo 1996-1998 in esame, sia posta nuovamente a carico dei soggetti iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, per il quinquennio 2002-2006, ai sensi del comma 2, la stessa aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09 per cento, già prevista nella precedente normativa.

Ricordo infine che il comma 2 dell'articolo 40 del testo licenziato dal Senato, relativo alla disciplina dei prestiti contratti da dipendenti pubblici, è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Termina così l'illustrazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati che ritengo migliorative del testo licenziato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione.

BATTAFFARANO (*DS-U*). Naturalmente il mio intervento è stato organizzato in condizioni di grande rapidità, a causa dei tempi in cui sta avvenendo la discussione.

Mi uniformerò all'ordine seguito dal Presidente, iniziando dall'articolo 9. Al riguardo, la Camera ha notevolmente modificato le disposizioni relative all'emersione del lavoro sommerso, modificando ulteriormente la cosiddetta legge Tremonti-*bis*. Le modifiche introdotte stabiliscono l'ulteriore differimento del termine per la presentazione delle dichiarazioni di emersione e contengono una serie di ulteriori misure agevolative nei confronti delle imprese. Probabilmente tali misure, che il Governo ha elaborato e fatto approvare dalla Camera, nascono dal fatto che, come è noto e come, per la verità, avevamo sostenuto in questo ramo del Parlamento, il piano per l'emersione del lavoro nero non si sta rivelando un successo, ovvero il sistema previsto dalla legge Tremonti-*bis* non funziona. Il Governo è indotto quindi a prevedere dilazioni dei termini e ulteriori misure agevolative per tentare di rimettere in piedi un meccanismo che non funziona.

Occorre tenere presente che la stessa legge Tremonti-*bis* – come abbiamo già rilevato – è priva di copertura (tant'è che il Governo ha poi trovato una copertura parziale proprio in questa legge finanziaria) e che in realtà comincia ad emergere, con tutta evidenza, che si sta determinando una minore entrata rispetto a quanto il Governo aveva preventivato di introitare sia in seguito all'attuazione delle misure contemplate dalla Tremonti-*bis* che con la legge finanziaria.

Il Governo si sente di escludere che sta pensando ad una manovra correttiva per la prossima primavera? Le misure approvate dalla Camera farebbero pensare proprio a qualcosa del genere e desidero conoscere l'opinione del sottosegretario Viespoli al riguardo.

L'articolo 30 valorizza il ruolo di Italia lavoro. Tuttavia vi è anche un altro istituto che si occupa della materia del lavoro e della formazione professionale: l'ISFOL. Che fine farà?

Con riferimento all'articolo 38, è stato modificato il testo trasmesso alla Camera, sul quale avevamo richiesto che un eventuale emendamento del Governo fosse presentato al Senato, in modo che anche quest'ultimo avesse tempo di esprimersi al riguardo. Tale richiesta, condivisa anche dal relatore e da altri membri dei Gruppi della maggioranza, fu considerata legittima proprio dal sottosegretario Viespoli. Per come sono andate le cose – il sottosegretario Viespoli deve riconoscerlo – il Senato viene privato della possibilità di discutere, dal momento che si sta effettuando la terza lettura a pochi giorni dalla fine dell'anno e non si può quindi modificare il testo proveniente dalla Camera ma bisogna approvarlo com'è. Ovviamente noi faremo la nostra parte e presenteremo emendamenti che presumo il Governo e la maggioranza respingeranno. Di fatto, si priva il Senato del diritto di pronunciarsi sulla materia, nonostante l'impegno più volte preso, dal sottosegretario Viespoli e dal Ministro del lavoro, di fronte a questo ramo del Parlamento di presentare in questa sede un emendamento modificativo. Così non è avvenuto. Consideriamo questo fatto molto grave.

Grave è altresì che, rispetto alle promesse preelettorali della cosiddetta Casa delle libertà, in realtà solo una minoranza di pensionati, poco più di due milioni rispetto ad una platea complessiva che è superiore ai sette milioni, avrà un aumento. Naturalmente questo dato ancora non emerge nella coscienza degli interessati, ma, a fine gennaio, quando alcuni pensionati avranno l'aumento ed altri no, il problema esploderà con tutta evidenza.

Inoltre, come abbiamo già rilevato, il meccanismo previsto creerà, per come è stato concepito e realizzato, una serie di problemi. Vi saranno infatti alcuni pensionati che avranno un aumento di 50.000 lire al mese e altri che avranno un aumento superiore alle 300.000 lire al mese; alcuni pensionati arriveranno ad un milione con i loro contributi e altri raggiungeranno la stessa cifra attraverso l'assistenza sociale, quindi senza base contributiva; altri pensionati ancora, che oggi prendono un milione, non avranno una lira di aumento. Si viene a creare pertanto un meccanismo di forte sperequazione e si ritorna a quella confusione tra previdenza ed

assistenza che è stata uno dei problemi principali del sistema previdenziale negli anni passati e che avevamo cominciato a correggere con la legge n. 335 dell'8 agosto 1995 (la famosa «riforma Dini»).

La decisione di concedere gli aumenti in questo modo risponde ad una spinta populista. Siamo ovviamente favorevoli ad aumentare le pensioni, ma riteniamo che sarebbe stato preferibile un meccanismo diverso che, nel segno di una maggiore di equità, graduasse gli adeguamenti in relazione ai contributi, tenendo altresì conto, rispetto alle varie fattispecie di pensionati, della incidenza della contribuzione e dell'intervento dello Stato ai fini del raggiungimento di una certa pensione. In merito all'articolo 38, pertanto, continuiamo a mantenere una serie di riserve per quanto riguarda sia la platea interessata sia la modalità di distribuzione degli aumenti.

Più generale, per quanto riguarda gli altri articoli, la Camera ha risolto il problema del prestito d'onore, una richiesta da noi più volte avanzata in questo ramo del Parlamento, mentre non ha risolto quello del rifinanziamento degli strumenti della programmazione negoziata. Si sarebbe potuto rivedere alcuni meccanismi, ma consideriamo un elemento assolutamente negativo il fatto che non sia stato previsto il rifinanziamento di tali strumenti.

Il giudizio complessivo che noi esprimiamo su questa finanziaria, nonostante gli interventi della Camera, è che essa non contribuisce ad una ripresa dell'economia che, come è noto, dopo l'11 settembre è in crisi.

In proposito, possiamo registrare come l'atteggiamento assunto dal Governo degli Stati Uniti sia diverso rispetto a quello del Governo italiano. Si tratta in tutti e due i casi di Governi di destra o, se preferite, di centro-destra, che hanno sempre fatto del non intervento dello Stato nell'economia la loro filosofia. Tuttavia, mentre il Governo Bush, all'indomani di questa terribile vicenda che ha segnato pesantemente l'economia internazionale, con la crisi di interi comparti, ha programmato un forte intervento dello Stato a sostegno dell'economia, secondo una logica che possiamo definire neo-keynesiana, il presidente Berlusconi e il ministro Tremonti con la legge finanziaria non sostengono abbastanza la domanda e i consumi. Basti pensare che la finanziaria del Governo Amato ha trasferito alle famiglie e alle imprese 26.500 miliardi di lire, mentre con questa manovra c'è un trasferimento monetario alle famiglie italiane di appena 1.700 miliardi; infatti, se da un lato aumentano le detrazioni fiscali per i figli a carico, dall'altro non si restituisce il *fiscal drag* e si cancella la diminuzione di un punto percentuale dell'IRPEF, già stabilita con la manovra finanziaria del Governo Amato. Quindi non c'è un adeguato sostegno alle famiglie e ai loro consumi, intervento che sarebbe stato necessario in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando.

Pertanto il nostro giudizio su questa finanziaria rimane profondamente negativo. Il Governo di centro-destra, con la sua prima legge finanziaria, ha perso una grossa occasione in quanto la manovra in essa contemplata nasce nel segno della modestia e della debolezza delle proposte, caratterizzandosi per tutti gli elementi che ho richiamato in precedenza.

TREU (*Mar-DL-U*). Il giudizio generale che avevamo dato sulla finanziaria non cambia in questa fase, perché – come era prevedibile – l'impianto rimane pressoché immutato. Noi avevamo detto che, oltre ad essere debole in generale, la legge era sbilanciata sul fronte dell'offerta e prestava poca attenzione a sostegno della domanda, era reticente, per alcuni aspetti molto carente, soprattutto in tema di lavoro.

Se analizziamo l'ultima versione del provvedimento, non solo non c'è motivo di cambiare il giudizio di fondo, ma interviene anche qualche preoccupazione ulteriore perché le politiche di sostegno alle imprese si stanno rivelando precarie. La legge Tremonti-*bis*, che non fa parte della finanziaria ma rientra nella stessa logica, sta dando preoccupazioni anche ai suoi più fervidi sostenitori per la possibilità che non funzioni neanche rispetto al suo principale obiettivo e che crei – questa volta sì – qualche buco di bilancio. Peraltro, anche l'emersione è stata concepita come uno strumento più attento al sostegno delle imprese piuttosto che ai lavoratori – come avevamo già denunciato – e adesso viene ulteriormente aumentato l'aiuto alle imprese. Si potrebbe anche discutere nel merito di questo intervento, ma in realtà avviene proprio nel momento in cui si confessa apertamente in sede istituzionale che il meccanismo è debole. Cominciare a rinviare un provvedimento prima ancora del suo decollo è un'aperta e grave confessione da parte dei suoi stessi sostenitori, come Confindustria, che cominciano a riconoscere – com'era prevedibile – che questo meccanismo non avrebbe effetti miracolistici. Siamo tutti molto interessati all'emersione, ma la strada è molto più impervia di quanto non si pensasse.

Ricordo che a luglio, anche durante la fase di prima impostazione della manovra finanziaria, quando si parlava ancora di miracoli economici e si immaginavano interventi molto più sostanziosi per il sostegno all'economia, alle misure di emersione veniva attribuito l'obiettivo di portare alle casse dello Stato circa 10.000 miliardi. Ovviamente questo obiettivo, che già allora sembrava illusorio, viene oggi apertamente sconfessato prorogando esplicitamente non solo il termine per presentare le domande di regolarizzazione, ma anche la data di avvio del piano straordinario di intervento. Tutti siamo convinti che non basta concedere delle agevolazioni, ma occorre combinare questo intervento con azioni di sistema. Sinceramente non capisco perché il piano straordinario di intervento debba essere fatto slittare a settembre.

Tutta questa importante partita riguardante l'emersione si rivela, per stessa ammissione dei proponenti, molto fragile, mentre avrebbe dovuto essere uno dei pilastri del sostegno della crescita e soprattutto della regolarizzazione del Mezzogiorno. Per questo sostengo che si tratta di una aggravante, considerata a qualche mese di distanza, rispetto al giudizio che avevamo dato a suo tempo.

Condividiamo l'articolo 30 sulla definizione dei compiti di Italia Lavoro. Ricordo tutte le traversie di questa società perché ho avviato io stesso l'esperimento. È bene che ci siano strumenti di sostegno per le politiche attive, un punto su cui l'Italia è carente; ed è anche comprensibile che ci sia un motore centrale. So che non si può fare più di tanto; ma sa-

rebbe bene, con un ordine del giorno o con una raccomandazione, prevedere un raccordo di questo istituto con le sedi regionali. Sicuramente le politiche attive del lavoro riguardano la competenza concorrente, qualcuno potrebbe addirittura sostenere che si tratta di competenza esclusiva, delle regioni, nell'ambito del quadro istituzionale delineato dal nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione. Non apro una discussione su questo, ma tutela e sicurezza del lavoro non hanno niente a che fare con le politiche attive; in ogni caso andrebbe almeno prevista una indicazione di raccordo con le sedi regionali.

Mi sembra appropriata la richiesta riguardante l'ISFOL, un istituto che rappresenta un patrimonio per il Paese. Se vogliamo parlare di organismi di supporto per le politiche attive ma anche per la formazione continua, però, dobbiamo dire che non c'è solo questo istituto. Dunque, in questa occasione o in sede di delega sul mercato del lavoro, occorrerebbe chiarire come svolgere una funzione di sostegno per la formazione continua.

Quello che ha detto il collega Battafarano in tema di pensioni minime mi pare condivisibile. Si è superata la prima versione che prevedeva un decreto campato per aria, prevedendo una indicazione sui criteri di attribuzione degli aumenti. Però il vizio è radicale. Noi avevamo chiaramente indicato che l'unico metodo, una volta stabilito l'ammontare dei fondi a disposizione, era di effettuare una esplicita verifica e un confronto con gli interessati affinché, essendo la coperta stretta, si individuassero dei criteri che, anche secondo il giudizio degli interessati, potessero essere meno squilibrati.

Viceversa, si è adottata una scelta di beneficiari che ha una sua razionalità, ovviamente, però crea gli squilibri cui si riferiva il collega Battafarano. Tuttavia, dato che questa è un'opera iniziata e la promessa ai pensionati è stata tradita per tre quarti, mi limiterò a rivolgere un altro appello al Governo perché almeno a partire da gennaio si apra un tavolo di confronto con i pensionati e con i sindacati per riparare a quella che è al tempo stesso una parziale elemosina e una parziale ingiustizia.

Al riguardo, non vorrei che la concertazione, che secondo l'indicazione di Maroni e del «Libro bianco» sul mercato del lavoro deve consistere in un dialogo senza potere di veto di nessuno, diventasse un metodo secondo cui dopo audizioni molto brevi si procede sistematicamente contro il parere del sindacato. Nel dire ciò mi riferisco a quanto sta accadendo in questo periodo per la delega sulla riforma del mercato del lavoro e in materia di pensioni.

Gli altri provvedimenti che il Presidente ha puntualmente ricordato sono misure di aggiustamento. Anch'io credo che alcuni siano positivi, come i rifinanziamenti in materia di prestiti d'onore, le proroghe, i contratti di solidarietà, gli interventi per la ristrutturazione di enti di formazione. Si avvertono, però, alcune gravi mancanze, come l'assenza di un intervento a sostegno dell'azione di programmazione concertata; ciò è una spia in più del fatto che questa finanziaria è molto disattenta nei con-

fronti del Mezzogiorno e delle aree in difficoltà, e la dice lunga sul concetto di giustizia che l'ha ispirata.

In definitiva, manteniamo forti riserve sul provvedimento in esame.

VIVIANI (*DS-U*). Condivido il giudizio di fondo secondo cui l'apporto della Camera, che indubbiamente ha ampliato il contenuto e il numero di articoli del disegno di legge finanziaria, non ha sostanzialmente cambiato il segno complessivo della manovra finanziaria.

Per quanto riguarda la materia del lavoro, condivido largamente i giudizi già espressi dai colleghi nei precedenti interventi. Voglio fare solo alcune precisazioni.

Per quel che riguarda l'articolo 9, ricordo che, non solo nelle intenzioni del Governo, la lotta contro il sommerso è un punto strategico fondamentale. Visto che quando si è incardinato il provvedimento collegato sul mercato del lavoro si sono levate grandi grida da parte di chi è salito in cattedra per dire che l'Italia ha un tasso di occupazione nettamente inferiore alla media europea, vorrei sottolineare che è chiaro che questa è la via principale per aumentare il tasso di occupazione. Infatti, tutti i dati che registrano il ritardo dell'Italia non tengono conto del fatto che il nostro Paese ha un tasso di lavoro irregolare e sommerso assolutamente maggiore degli altri. La lotta al sommerso è quindi importante anche dal punto di vista degli obiettivi occupazionali che l'Unione europea si è data.

Il collega Treu parlava di confessione di inefficacia. Ebbene, si è venuta a creare una situazione assolutamente paradossale per cui due provvedimenti – mi riferisco, oltre alla lotta al lavoro sommerso, alla legge sulle infrastrutture, che non rientra nelle competenze della nostra Commissione, ma che è di analoga importanza – strategici di questo Governo vengono cambiati prima ancora di entrare concretamente in funzione. Infatti, in entrambi i casi sono intervenuti, sulla base di emendamenti proposti e approvati, cambiamenti sostanziali, non piccoli aggiustamenti; ciò rappresenta una presa d'atto – non da parte nostra, ma da parte vostra – che questi provvedimenti non funzionano.

La situazione è particolarmente grave dal punto di vista degli obiettivi da raggiungere, perché, se si dovesse fallire nella lotta contro il lavoro sommerso, l'obiettivo di innalzare di dieci punti il tasso di occupazione complessivo del Paese diventerebbe irraggiungibile. La soluzione del problema, infatti, non può essere l'aumento dei nuovi posti di lavoro, bensì il prosciugamento di un bacino di lavoro irregolare che rappresenta un dato del tutto anomalo nel panorama europeo.

Inoltre, nel contesto della legge finanziaria questo provvedimento avrebbe dovuto procurare risorse per finanziare la manovra relativa alla legge Tremonti-*bis*. Se questo non avviene, oltre a non contribuire alla soluzione del problema del tasso di occupazione, si viene a creare una situazione negativa di ulteriore squilibrio dei conti pubblici, che è motivo di forte preoccupazione. Peraltro, con le modifiche introdotte con l'articolo 9 del disegno di legge finanziaria alla legge n. 383 del 2001 si è sostanzialmente spostato il baricentro dell'attenzione delle norme sull'emersione

in direzione delle imprese, nel senso che tra poco arriveremo al punto che un'impresa sarà incentivata ad utilizzare lavoro sommerso perché poi, con la dichiarazione di emersione, potrà avere vantaggi assolutamente singolari.

Si configura quindi una situazione di estrema delicatezza e pericolosità anche dal punto di vista della gestione più generale della politica economica e finanziaria.

Per quanto riguarda l'articolo 30, relativo ai compiti della società Italia Lavoro, mantengo la preoccupazione che attraverso l'emanazione di direttive così rigide di finanziamento si finisca col ricondurre questa società in un ambito troppo ministeriale, risultato che sarebbe in contrasto con le esigenze di gestione innovativa e flessibile delle politiche del lavoro.

Vi è poi il problema del raccordo con le regioni, soprattutto per quanto riguarda i servizi per l'impiego. Al riguardo ricordo che in materia di formazione professionale - materia oggi di competenza delle regioni - si era trovata, non attraverso la via legislativa, che è un elemento di irrigidimento dei rapporti, ma attraverso accordi, un'intesa per cui addirittura le regioni finanziavano - e credo finanzino tuttora - il Ministero del lavoro affinché questo svolgesse una funzione di coordinamento delle politiche regionali di formazione. Anche in questo caso non vorrei che attraverso la via rigida della codificazione si venisse a creare una situazione che, non favorendo una gestione consensuale e positiva del rapporto Stato-regioni, possa preludere ad un rapporto di tipo conflittuale.

Con riferimento alle pensioni desidero sottolineare che capisco le difficoltà che vi sono a conciliare una platea di oltre sette milioni di pensionati con le risorse disponibili, e che quindi si renda necessario individuare criteri di selezione. Mi pare che il criterio di selezione scelto sia quello dell'età, con alcuni ammenicoli attorno. Personalmente - ma credo di rappresentare anche i miei colleghi di partito - ritengo invece che, per evitare le discriminazioni più stridenti, il criterio di riferimento dovrebbe essere quello dell'anzianità contributiva collegato a quella anagrafica. In tal senso presenteremo uno specifico emendamento perché la scelta operata è destinata a creare una serie di conflittualità, come dimostra la complessiva esperienza dell'evoluzione del sistema previdenziale. È facile prevedere che la disposizione approvata dalla Camera darà luogo, proprio per lo squilibrio fra le risorse e la platea degli interessati, a discriminazioni oggettive, che causeranno un esteso contenzioso che potrebbe trascinarsi per parecchi anni e determinare ulteriori distorsioni dei criteri di equità che dovrebbero presiedere all'evoluzione del sistema previdenziale. Quindi, a nostro avviso, per evitare di penalizzare coloro che più direttamente hanno partecipato al finanziamento del sistema attraverso il versamento di contributi, bisognerebbe dare maggiore rilievo al criterio dell'anzianità contributiva rispetto a quello dell'età.

Infine, ci sono due punti critici che non sono stati risolti. Il primo riguarda il Sud, nel senso che dal punto di vista delle politiche del lavoro non c'è stata la dovuta attenzione; inoltre, non si è affrontato il problema di coniugare le agevolazioni previste dalla legge Tremonti-*bis* con il cre-



dito di imposta per cercare, vista la nuova condizione dell'economia meridionale, di aumentare la convenienza degli investimenti nel Meridione, considerato che la legge Tremonti, per la sua impostazione, favorisce gli investimenti nelle aree del Centro-Nord dove una struttura produttiva già esiste.

L'altro punto critico è che ancora una volta non si è voluto affrontare il problema della restituzione del drenaggio fiscale. Non si capisce perché, nel momento in cui, per ragioni di politica economica generale, sarebbe stato opportuno sostenere i consumi interni e dare maggiore respiro alla domanda interna, visti il deludente andamento del commercio e dell'economia internazionali, non sia voluto affrontare anche questo aspetto.

Per tutte queste ragioni, ribadiamo un giudizio nettamente critico sull'insieme della manovra e in particolare sui punti specifici riguardanti le politiche del lavoro.

TOFANI (AN). Esprimiamo il nostro assenso alla relazione svolta dal Presidente.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Con riferimento ai rapporti istituzionali tra il Governo e questa Commissione in relazione all'impegno, a suo tempo assunto dal Governo, di presentare al Senato un nuovo testo della norma relativa all'aumento delle pensioni minime, non posso che riconoscere l'inadempienza del Governo nei tempi previsti. Si tratta di un dato di fatto, pertanto non posso che prenderne atto; desidero però chiarire che ciò non è dipeso dalla volontà del Ministero di non rispettare gli impegni assunti né, tantomeno, di negare al Senato la possibilità di esprimersi compiutamente su una proposta più organica, quanto dalla difficoltà oggettiva di determinare in tempi rapidi criteri che in qualche modo costituissero una sintesi rispetto al dibattito, trovando un punto di equilibrio tra l'età anagrafica e quella contributiva, al fine di selezionare la platea dei beneficiari tenendo conto della disponibilità finanziaria.

Per quanto riguarda le problematiche del lavoro, credo che alcune modifiche introdotte dalla Camera alla finanziaria debbano essere sottolineate ed evidenziate. Si è posta in particolare l'esigenza di supportare in modo più forte il Fondo per l'occupazione, in particolare per quanto riguarda alcuni settori in crisi e alcuni interventi di cassa integrazione di dimensioni finanziarie molto significative. Avrete notato che c'è stato intervento riguardante tutti gli interventi di cassa integrazione in scadenza il 31 dicembre, per un ammontare di circa 400 miliardi, in parte compensati nello stesso articolato attraverso il recupero di risorse del 2001, per circa 190 miliardi, relative ad interventi che sostanzialmente non sono stati attivati nel corso dell'anno. Con una attenta lettura della situazione finanziaria e dell'utilizzo delle risorse è stato quindi possibile recuperare risorse da finalizzare al Fondo per l'occupazione, che necessita di un supporto per interventi a sostegno della cassa integrazione e per avviare un percorso con riferimento ai contratti di solidarietà, nel quale deve essere inquadrata

anche la questione Alitalia, per la cui risoluzione, ovviamente, occorrerà individuare ulteriori risorse finanziarie.

Una particolare attenzione è stata rivolta anche alle risorse da destinare ai piani di inserimento professionale (PIP), arrivando a definire una norma che ci consenta di non perdere le risorse del 2001. Con riferimento ad una delle questioni più ricorrenti nelle raccomandazioni che la Commissione europea più volte ha formulato nei nostri confronti, cioè il funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, la Camera ha inserito un comma che chiarisce che una parte del Fondo va sicuramente a sostegno di tali servizi. Questa materia, ovviamente, comporta un raccordo con le regioni e soprattutto con le province, che sono responsabili in questo settore. Questo aspetto rimanda anche alla riflessione sui compiti della società Italia Lavoro, rispetto alla quale si è determinata un'esigenza di chiarimento del ruolo che essa svolge. Si trattava di una questione da affrontare assolutamente non tanto per scegliere tra un intento più o meno centralistico o regionale quanto per risolvere la questione giuridica posta dal fatto che Italia Lavoro è una società a capitale interamente pubblico, che ha come unico azionista il Tesoro ed è regolata attraverso direttive ministeriali. Questo ha creato una serie di difficoltà e di problemi nei rapporti tra questa società e il Ministero del lavoro, le regioni e soprattutto la Commissione europea. Ci sono ancora questioni che meritano attenzione per evitare problemi o contenziosi rispetto all'utilizzo delle risorse.

Era pertanto necessario affrontare la questione con chiarezza, scegliendo o la trasformazione di Italia Lavoro in una agenzia, in rapporto diretto con il Ministero del lavoro per eliminare perplessità e problemi giuridici, o, coraggiosamente, la sua collocazione sul mercato. Quest'ultima scelta avrebbe determinato però proprio nei confronti delle regioni un problema rilevante, perché avrebbe significato mettere sul mercato un soggetto capitalizzato con risorse pubbliche che di fatto avrebbe costituito un elemento di distorsione della corretta concorrenza e della corretta competizione; di fatto, una società capitalizzata interamente con risorse pubbliche avrebbe avuto la possibilità di muoversi nel mercato in maniera molto più agevole rispetto ad altri soggetti.

Quindi l'intenzione del Governo è stata innanzitutto quella di chiarire il rapporto con Italia Lavoro, naturalmente senza alcun intento di recupero centralistico o di «ministerializzazione» di alcuni interventi. Infatti, a prescindere dall'interpretazione normativa ultima, bisogna comunque partire dal presupposto che, su questo come su altri temi, ci troviamo di fronte ad una pluralità di soggetti di governo; vi sono i Governi, non più il Governo; vi sono i governi locali, i governi regionali e il Governo nazionale, che devono necessariamente dialogare. Solo attraverso il dialogo, il Governo nazionale recupera un ruolo e una funzione, altrimenti corre il rischio di vanificare la sua possibilità di coordinamento. E, infatti, il dialogo con le regioni è stato finora molto intenso, positivo e utile, soprattutto con riferimento al tentativo in atto di rendere più strategica, più sistemica e più qualitativa la spesa per la formazione, ad iniziare dalla vecchia sino alla nuova spesa per la formazione. In tal senso è in corso un tentativo

di «dialogo-negoziatore». Il senatore Treu ha vissuto direttamente questa esperienza tentando di rinegoziare con l'Europa, come peraltro ha fatto, l'utilizzo di risorse – credo del 1994 o di anni precedenti – per recuperare al meglio, attraverso un programma ponte, un raccordo tra la vecchia e la nuova programmazione che consentisse non solo un diverso rapporto con l'Europa ma anche di governare complessivamente meglio l'utilizzo delle risorse per la formazione, conoscendo la centralità della questione formazione, soprattutto in questa fase.

Rispetto a tale centralità, è evidente che il ruolo dell'ISFOL è importantissimo. Come è noto, l'ISFOL è stato commissariato sulla base di una valutazione relativa a tempi scaduti, di alcuni problemi di ordine giuridico e di alcune osservazioni della Corte dei conti inerenti il nuovo statuto dell'istituto, che, tra l'altro, è stato presentato e, senza un perfetto rispetto della procedura, pubblicato ben prima che la Corte dei conti lo esaminasse. Con riferimento a dette osservazioni, si è ritenuto opportuno utilizzare virtuosamente l'occasione per tentare di ripensare il ruolo, la missione e la funzione dell'ISFOL, tant'è che è stato nominato commissario non un nuovo soggetto, bensì il vecchio presidente dell'ISFOL stesso. Si è inteso, quindi, utilizzare la circostanza del commissariamento per riflettere sulla funzione di questo istituto nel nuovo rapporto con le regioni, su come caratterizzarlo rispetto alle diverse realtà territoriali, mantenendo al tempo stesso la sua forte caratura dal punto di vista nazionale e della ricerca. Tuttavia, se mi è consentita un'affermazione impropria visto il tema, l'ISFOL deve effettuare ricerca applicata e non solo ricerca da convegni o accademica; deve dialogare di più con i soggetti locali, farsi carico delle diversità territoriali e cercare di muoversi rispetto non solo ai fabbisogni, ma ai diversi mercati del lavoro. Vi è un riferimento specifico all'ISFOL all'interno della delega che dà il senso di questo tentativo. Comunico sin da ora che, con riferimento all'impostazione del nuovo statuto dell'ISFOL, si aprirà doverosamente un confronto, affinché sulla proposta s'innesti un dialogo tra le parti istituzionali e le parti sociali perché, come è stato sottolineato, l'ISFOL è un patrimonio nazionale importante e si deve cercare di renderlo più funzionale con riferimento alle politiche attive del lavoro e alle questioni della formazione continua.

Per quanto riguarda altre questioni sollevate nel dibattito, non vi è dubbio che si rendono necessarie ulteriori valutazioni, che la finanziaria è una tappa di un percorso più complessivo; mi riferisco in particolare al tema della programmazione negoziata, che merita una ulteriore riflessione. Anche la questione del prestito d'onore forse necessita di un ulteriore approfondimento. Infatti, se è da considerare positivamente il rifinanziamento di questa misura ad incremento di quanto già stanziato con la prima impostazione della legge finanziaria, che di fatto riusciva sì e no a coprire gli impegni già assunti da Sviluppo Italia rispetto al monte di richieste, tuttavia occorrerebbe prospettare la stabilizzazione degli interventi di rifinanziamento per dare continuità ad un intervento che è identificabile come politica attiva del lavoro. Al fine di qualificare il prestito d'onore, stiamo pertanto riflettendo sull'opportunità di evitare che gli in-

terventi di rifinanziamento vengano di anno in anno stabiliti nell'ambito delle leggi finanziarie che si succedono, proprio per superare il problema di individuare annualmente le risorse e per sottrarre il destino di questa iniziativa a contingenze di carattere finanziario. Riteniamo che sia giunto il momento di trovare una soluzione più strutturale e strutturata, e non è detto che si debba per forza procedere con le modalità e con i meccanismi finora utilizzati. Tutto ciò può essere motivo di confronto e di dibattito; l'importante è che si svolga serenamente una riflessione su una eventuale trasformazione delle modalità di erogazione e di organizzazione complessiva del prestito d'onore.

Queste sono a grandi linee le valutazioni che ritenevo di dover fare anche in risposta alle sollecitazioni emerse.

Da ultimo, ma sicuramente il problema è quello fondamentale, non vi è dubbio che l'aggressione al lavoro sommerso è una questione straordinaria, che ha un suo rilievo strategico, come correttamente ha sottolineato il senatore Viviani. È evidente che il nostro tasso di occupazione è segnato da una percentuale così elevata di lavoro sommerso che probabilmente con l'emersione non risolveremmo comunque il rapporto tra il nostro tasso di occupazione e quello medio europeo né raggiungeremmo la prospettiva europea del 70 per cento. Peraltro, se si intende affrontare in maniera incisiva, come non si è finora mai verificato, l'emersione del lavoro nero, se si intende farne una questione centrale, è anche giusto che si determinino aggiustamenti in corso d'opera, compreso lo slittamento del termine per la presentazione delle dichiarazioni di emersione. Ciò può essere letto in maniera diversa perché – al di là della corretta polemica tra maggioranza e opposizione – vi è il dato oggettivo dei tempi che non hanno consentito una corretta informazione. Questa riflessione non è solo mia, ma è stata effettuata anche da osservatori neutrali tra i quali, per restare a quelli meridionali, citerò un osservatore attento come Mariano d'Antonio, il quale si poneva il problema di riservare più spazio, maggiore informazione e maggiore stimolo a questa iniziativa e soprattutto di essere ancora più fermi nei confronti di coloro che non vogliono emergere, affermando con chiarezza che si tratta di un'occasione che deve essere colta, anche perché, qualora non lo fosse, ci si muoverà con grande determinazione nella repressione di chi avrà scelto di restare nell'ambito del sommerso. Si tratta di una situazione che dovrà essere continuamente monitorata e verificata; tuttavia, per concludere e dare una risposta al quesito inizialmente posto, non mi pare che in relazione alla Tremonti-*bis* e alla lotta al lavoro sommerso vi siano fin da ora le condizioni per poter prevedere una manovra correttiva in primavera. Quantomeno, siamo fiduciosi che gli interventi messi in campo siano tali da non determinare la necessità di manovre di aggiustamento; per il momento ci fermiamo a Natale, poi, a primavera, riesamineremo la situazione.

PRESIDENTE, *relatore sulla tabella 4 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria*. Ringrazio il sottosegretario Viespoli e tutti coloro che sono intervenuti nella discussione.

Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 38 del disegno di legge finanziaria, desidero sottolineare come questo articolo rappresenti un concreto e forte segnale di sensibilità sociale, che prospetta una soluzione equilibrata che tiene conto della situazione estremamente variegata del sistema pensionistico italiano.

Propongo alla Commissione di esprimere, nel rapporto per la 5<sup>a</sup> Commissione permanente, un parere favorevole, per quanto di competenza, stante il parere favorevole già espresso in sede di prima lettura e il fatto che abbiamo potuto constatare che la Camera ha apportato modifiche migliorative avendo aumentato i finanziamenti in vari settori tra cui alcuni che versano in particolare crisi.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Di fatto, il testo recepisce alcune indicazioni della Commissione.

PRESIDENTE, *relatore sulla tabella 4 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria*. Indicazioni che sottolineavano la situazione estremamente variegata del sistema pensionistico italiano.

Resta ora da conferire il mandato per il rapporto favorevole alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sulla tabella 4 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

Propongo che tale incarico mi venga conferito in qualità di relatore.

PETERLINI (*Aut.*). Dichiaro il voto di astensione del mio Gruppo sulla proposta del Presidente.

BATTAFARANO (*DS-U*). Esprimo il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sulla base delle argomentazioni esplicitate nel mio intervento.

DEMASI (*AN*). Annuncio il voto favorevole di Alleanza Nazionale alla proposta del Presidente.

MORRA (*FI*). Il Gruppo Forza Italia voterà a favore della proposta del Presidente.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)*

PRESIDENTE, *relatore sulla tabella 4 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria*. Metto ai voti la proposta di trasmettere un parere favorevole alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sulla tabella 4 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

**È approvata.**

L'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati ai documenti di bilancio e al disegno di legge finanziaria per la parte di nostra competenza è così concluso.

*I lavori terminano alle ore 15,50.*



